

successivamente accertato la percentuale d'invalidità dei disabili medesimi.
Il Comitato ha pertanto redatto le "schede professionali" di cui all'art.8
della L.68/99, relativamente ai lavoratori disabili da sottoporre al
successivo esame delle Commissioni di cui alla L.104/92.
Il Comitato ha esaminato n.58 lavoratori disabili nel corso dell'a.2002.



*Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per l'Impiego*

Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE - ANNO 2003

L'anno 2003 ha costituito per la Regione Sardegna un punto di svolta per l'attuazione della legge n° 68/1999: ciò è dovuto, in primo luogo, ad un nuovo e forte impegno organizzativo legato alla istituzione, nell'ambito dell'Assessorato del Lavoro, del nuovo Servizio "Politiche per l'impiego" avente - tra le altre - competenze specifiche relative alla materia.

Il citato Servizio ha posto in essere nell'arco di soli quattro mesi - il trasferimento delle funzioni è avvenuto in data 4.9.2003 - una intensa e proficua attività che non solo ha colmato il ritardo in cui la Regione Sardegna versava, ma ha posto le basi per lo svolgimento futuro di una corretta ed efficace attività di gestione amministrativa della legge stessa.

In particolare si è inteso dare priorità alla predisposizione dei testi di una serie di Delibere già approvate dalla Giunta Regionale, presupposto necessario allo svolgimento delle successive attività, con le quali si sono definiti:

- i criteri per l'individuazione dei componenti del Comitato Regionale per la gestione del Fondo stesso di cui all'art. 1, comma 12 della L.R. n° 20/2002 (Delibera G.R. n° 37/13 del 17.10.2003): sulla base dei dati pervenuti si è proceduto all'individuazione delle organizzazioni di categoria risultanti più rappresentative sul territorio in base ai parametri previsti dalla Delibera stessa. La stesura del relativo provvedimento è in fase di ultimazione;
- i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili di cui all'art. 14, dei contributi esonerativi previsti dall'art. 5, comma 3 (Delibera G.R. n° 38/6 del 24.10.2003).

Ciò ha permesso di far confluire al citato Fondo Regionale la somma accertata di Euro 489.184,65=.

Per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo legata ai suddetti contributi è stata predisposta una scheda analitica per il monitoraggio continuo dei flussi ed è stato elaborato un database per la classificazione dei decreti di autorizzazione agli esoneri rilasciati dagli Uffici competenti per anno di emanazione e per territorio di competenza.

- Con la Delibera n° 44/28 del 28.11.2003 si è inteso incentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento della convenzione per l'assunzione dei lavoratori disabili, attraverso la definizione della durata della fiscalizzazione concessa a favore del datore di lavoro, allineandola con i termini massimi previsti dalla legge (otto e cinque anni rispettivamente nei casi di fiscalizzazione totale o parziale); per la stessa finalità si è esteso tale beneficio anche ai datori di lavoro non obbligati all'assunzione e si è chiarita la possibilità di poter cumulare le agevolazioni contributive di cui alla L. n° 68/1999 con altri benefici previsti dall'ordinamento vigente, in ottemperanza al parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2003.

Si è, pertanto, elaborato un modello standard di domanda di accesso ai benefici per la fiscalizzazione degli oneri contributivi e si è proceduto all'invio di 120 lettere di invito ai datori di lavoro interessati a presentare la relativa richiesta sul fac-simile allegato. A seguito della specifica attività istruttoria - considerata l'esiguità del lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione della suddetta Delibera ed il 31.12.2003 - entro la fine dell'anno sono stati emessi 11 provvedimenti di autorizzazione alla fiscalizzazione, ma già al 31.3.2004 il numero delle domande di ammissione ai benefici approvate ammontava globalmente a 29.

E' in fase di ultimazione la predisposizione di un software per l'elaborazione dei dati relativi alle fiscalizzazioni e per il loro monitoraggio continuo.

- Con la Delibera n° 41/4 del 14.11.2003 si è provveduto alla parziale modifica ed alla integrazione dell'analogo provvedimento n° 35/8 del 2001 al fine di razionalizzare le risorse utilizzabili per le iniziative a favore dei disabili. Sono perciò stati definiti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei benefici di cui all'art. 13, comma 1, lett. c) e comma 3 della L. n° 68/1999 e di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) e c) della L.R. n° 20/2002, con i seguenti interventi:

- o abbattimento costi mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro;
- o acquisto beni strumentali e apprestamento tecnologie finalizzati al telelavoro;
- o rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro e interventi strutturali per la rimozione delle barriere architettoniche;
- o tirocini formativi;
- o contributi per la creazione di attività imprenditoriali.

Per ogni tipologia di richiesta di benefici sono stati predisposti i relativi modelli standard di domanda.

Per sottolineare il risalto che si è inteso attribuire all'ultima iniziativa elencata nella D.G.R. n° 41/4 l'Assessore del Lavoro ha emanato, in data 16.12.2003, uno specifico atto di indirizzo politico amministrativo.

L'intervento prevede la partecipazione attiva dei 55 "Centri di servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati" istituiti presso i Comuni allo scopo convenzionati con la Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della misura 3.4. del P.O.R. Sardegna 2000-2006 al fine di migliorare l'efficacia degli interventi delle amministrazioni locali nel campo delle politiche per l'inserimento sociale e per dare concrete e capillari risposte all'emergenza "disabili" in zone con elevati indici di svantaggio economico e alti tassi di non occupazione.

Ai suddetti Centri, nell'ambito dell'iniziativa di cui si tratta, spetta il compito di supportare i richiedenti nella predisposizione dei progetti d'impresa, svolgere funzioni di tutoraggio, erogare i contributi, nonché curare la raccolta dei documenti di spesa e la loro trasmissione all'Assessorato del Lavoro per la rendicontazione.

Ogni Centro è destinatario della somma di Euro 65.454,55 da utilizzare per il finanziamento di progetti imprenditoriali per un ammontare massimo di Euro 15.000,00 ciascuno.

Al riguardo si ribadisce anche in questa sede - come già evidenziato con nota n° 3243 del 3.2.2004 - che il ricorso a tale intervento è dettato dalla peculiarità della realtà socio-economica della Regione Sardegna, in considerazione della quale il beneficio della fiscalizzazione degli oneri contributivi a favore del datore di lavoro non può essere considerato l'unico strumento atto a incentivare l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

E poiché l'utilizzo esclusivo dei parametri legati alla fiscalizzazione ha penalizzato la Sardegna - alla quale nell'anno 2003 non è stata attribuita alcuna risorsa - si è ritenuto necessario ricorrere all'utilizzo delle risorse regionali derivanti da fondi propri e dai versamenti sul "Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili" dei contributivi esonerativi delle aziende.


Infine l'Assessorato del Lavoro, in data 30.5.2003, ha provveduto alla stipula di una convenzione con l'I.N.S.A.R. S.p.a. per l'assistenza tecnica relativa alla promozione delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n° 68/99, per l'assistenza alla elaborazione del piano annuale degli interventi, l'elaborazione di proposte per l'integrazione lavorativa dei disabili, e la promozione del necessario raccordo con gli Uffici competenti (ASL, Direzione Regionale e Direzioni Provinciali del Lavoro).


Con la collaborazione della citata Società tutta la legislazione statale e regionale in materia, le Delibere approvate dalla Giunta ed i modelli di domanda predisposti sono stati raccolti in una brochure informativa dal titolo "Guida pratica per l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili" - che è attualmente in fase di pubblicazione - e che costituirà per i soggetti interessati un agile strumento di consultazione sulle opportunità offerte dalla Regione Sardegna in attuazione delle finalità previste dalla Legge n° 68/1999.

Il citato documento e tutto il materiale inerente l'attività dell'Assessorato del Lavoro sulla Legge n° 68/1999 saranno a breve inseriti nelle pagine Web del SIL Sardegna istituito presso il Servizio "Politiche per l'Impiego".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Emerenziana Silenu



Resp. Unità Org.: A.M. Molinari 



Regione Autonoma della Sardegna
Servizio Lavoro e Politiche Degli Incentivi
- Settore Lavoro -

OGGETTO: INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/1999.

SITUAZIONE ATTI REGIONALI DI REGOLAZIONE ED INDIRIZZO:

Attualmente la Commissione Consiliare competente sta svolgendo l'esame del disegno di legge sui servizi per l'impiego; pertanto non risultano ancora istituiti gli organismi e gli uffici competenti previsti dalla L. 68/99, cioè i centri per l'impiego.

Per ovviare a tale carenza l'Assessore del Lavoro ha firmato un protocollo d'intesa con le quattro province per organizzare alcuni servizi innovativi e sperimentali partendo prioritariamente dai 15 Comuni sedi di SCICA, che hanno già adeguato le strutture per ospitare detti servizi.

I servizi innovativi che verranno sperimentati dalle Province riguardano:

- l'orientamento;
- l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- la promozione dell'imprenditorialità;
- **il collocamento disabili L.68/99.**

La Regione ha inoltre, con la legge regionale n° 20 del 28/10/2002, istituito il fondo per i disabili ed il relativo comitato di gestione, prevedendo uno stanziamento di € 516.000,00 per il suo funzionamento.

Il Fondo regionale sarà, inoltre, alimentato dalla quota del Fondo nazionale, le entrate derivanti dalle sanzioni e dai contributi sostitutivi.

Le categorie svantaggiate, compresi i disabili, sono destinatari anche della L.R. n: 36/98, che prevede un contributo pari allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro, che assumano personale anche nell'ambito di tale categoria.

Al momento, proprio per la mancata istituzione dei centri per l'impiego, non è stato possibile acquisire tutti i dati sulle assunzioni, sanzioni, contributi compensativi, etc..., in possesso degli U.P.L.M.O.

STRUMENTI OPERATIVI E SUPPORTO DELL'AZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO.

L'istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili ha consentito di attivare alcuni atti di programmazione come la stipula delle Convenzioni con gli Istituti INPS ed INAIL, destinando a questi una quota dei finanziamenti importante per la fiscalizzazione alle Imprese, considerata la retroattività delle provvidenze di cui alla L. 68/99 (art. 13 c. 1 e 2); infatti le Convenzioni già in essere in numero di 180 creano delle obbligazioni da parte di questa Amministrazione per garantire la copertura finanziaria per la durata di 8 anni ovvero 5 anni.

Ulteriori € 1.023.570,87 sono stati impegnati per destinarli alle Imprese, che ne hanno fatto o ne faranno richiesta per gli interventi previsti nel programma stralcio approvato dalla Giunta Regionale (Delibera n° 35/8 del 16.10.2001), che prevede:

- 1) contributi ai datori di lavoro per l'adattamento strutturale delle postazioni di lavoro destinate al disabile assunto;
- 2) acquisto beni strumentali finalizzati al tele-lavoro;
- 3) contributo forfetario per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- 4) l'abbattimento del costo dei mezzi pubblici per il raggiungimento del posto di lavoro;
- 5) contributi per la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione per rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che impediscono l'integrazione sociale ai disabili;
- 6) contributi ad enti che svolgono attività rivolta al sostegno od all'integrazione (con corsi propedeutici o periodici, istituzione di tutor e del mediatore per il lavoro);

- 7) forme di sostegno, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione professionale, finalizzate all'inserimento al lavoro di persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi e che a tale causa hanno perso il posto di lavoro.

Particolare attenzione è stata rivolta alle utenze particolarmente critiche, quali quelle portatrici di disagio psichico, prevedendo figure professionali come il “mediatore per il lavoro”, che deve svolgere il ruolo per facilitare l'incontro tra le esigenze dell'azienda, dei colleghi di lavoro, della famiglia e quelle dell'individuo e contemporaneamente avere il compito di prevenire e gestire eventuali crisi o ricadute del soggetto.

Sono stati inoltre programmati interventi (per € 665.000,00) da attuare attraverso apposite convenzioni con il coinvolgimento delle Cooperative sociali, dei loro Consorzi, delle associazioni di volontariato e di categoria ed altri soggetti che operano nel sociale. L'Amministrazione regionale ha previsto, attraverso le suddette convenzioni, in particolare per quei portatori di handicap che presentano maggiori difficoltà di inserimento, esperienze di tirocinio formativo finalizzati ad un inserimento graduale ed ad un successivo collocamento mirato. Ciò inoltre consentirà, una volta trascorso il periodo “convenzionale”, che il disabile possa sentirsi pronto per entrare nel ciclo produttivo anche in attività autonoma.

Per una applicazione ottimale della L.68/99 e della citata L.R. 20/2002, l'Assessorato del Lavoro ha stipulato apposita convenzione con INSAR S.p.a., partecipata da Italia Lavoro, per le opportune sinergie col competente Ministero e con le migliori prassi di altre Regioni.

Infine, con deliberazione della Giunta Regionale n° 13/85 del 29.04.2003 in attuazione della L.R. 20/2002 è stato istituito l'Albo regionale, ai sensi della L. 104/92, art. 18, fissandone le modalità di tenuta, revisione e aggiornamento.

Strumenti di raccordo e razionalizzazione

La Regione Sardegna ha svolto azioni volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione del posto di lavoro dei disabili anche attraverso il POR – Piano Operativo Regionale, misura 3.4, per il periodo 2000-2006.

In tale ambito è in fase di conclusione la campagna di sensibilizzazione “Un vantaggio per tutti”, che per un anno ha diffuso nel territorio sardo le opportunità dell'inclusione lavorativa e sociale dei gruppi svantaggiati.

Per l'annualità 2000-2001-2002 sono stati istituiti n. 55 Centri Servizi itineranti presso i Comuni della Sardegna, che hanno lo scopo di programmare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, attraverso programmi personalizzati d'intervento.


Nell'ambito del POR misura 3.1 “Riforma dei servizi per l'impiego”, la Regione ha avviato la creazione del SIL Sardegna, come rete informativa e di raccordo tra le politiche del lavoro e della formazione e come supporto ai processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare attenzione alle categorie sociali in stato di svantaggio compresi i disabili.

La Regione prosegue l'impegno al programma di aggiornamento per i funzionari, organizzato dall'ISFOL, per l'istituzione dell'Osservatorio (OIS) inclusione sociale, finalizzato all'individuazione di metodi e contenuti innovativi nella progettazione e programmazione volta all'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati (compresi i disabili).

L'OIS sarà disseminato nel territorio attraverso una rete interregionale e nazionale, in cui tutte le Regioni possano avviare un comune perseguimento di obiettivi, strategie e strumenti; l'OIS si avvarrà per tale scopo delle azioni del Laboratorio permanente ISFOL-Regione.

La Regione Sardegna ha inteso promuovere la razionalizzazione delle risorse da investire nell'attuazione di tutte le iniziative prevedibili, al fine di accrescere l'efficacia e sviluppare la sensibilità per tale problematica, dando importanza ad una forte collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali che si occupano dei disabili, sia all'interno della stessa Amministrazione regionale che tra questa e gli enti locali, nonché con le Associazioni di categoria, delle famiglie, delle parti sociali, ecc..

**Il Direttore del Servizio Lavoro e
Politiche degli Incentivi**
- Dott. *Andrea Segundu* -





Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per l'Impiego

Via XXVIII Febbraio n. 5 - Cagliari

cod. N. 13661

depositata al foglio N. del

legge Legge 12.03.1999 n. 68 - art. 21 - Relazione al Parlamento.

SCARICATO

19. APR. 2004

Raccomandata A.R.

Dott. ssa Lea Battistoni
Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III°

Via Fornovo, 8

00192 ROMA

In riferimento alla nota n. 128 del 10.02.2004 avente ad oggetto "Legge 12.03.1999 n. 68 - art. 21- Relazione al Parlamento", si trasmette su supporto cartaceo la sottoelencata documentazione afferente lo stato di attuazione della Legge 68/1999 nella Regione Sardegna:


- 1) dati identificativi;
- 2) relazione illustrativa;
- 3) L. R. 28.10.2002, n. 20 "Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili";
- 4) delibere della Giunta Regionale n. 37/13 del 17.10.2003, n. 38/6 del 24.10.2003, n. 41/4 del 14.11.2003 e n. 44/28 del 28.11.2003;
- 5) atto di indirizzo politico amministrativo a firma dell'Assessore del Lavoro per l'accesso ai contributi a fondo perduto per la creazione di nuove attività imprenditoriali da parte delle persone disabili in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, art. 1 della L. 68/1999;
- 6) circolare esplicativa di accesso ai contributi di cui al p. 5;
- 7) elenco dei 55 Comuni che hanno istituito i "Centri di Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati".

Il questionario informatizzato debitamente compilato viene restituito in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato nella suddetta nota ed allegato anche in versione cartacea.

Si allegano inoltre le tabelle A) e B), di cui al Verbale della riunione del 15.03.2004, compilate con i dati rilevanti per il riparto del "Fondo nazionale disabili" per l'anno 2004.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Emerenziana Silenu



Resp. Unità Org.: A.M.MOLINARI *AM*

3562 - 4-11-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 32

della Consulta delle eiette della Sardegna) è sostituito dal seguente:

"2. Il regolamento della Consulta, che ne disciplina l'organizzazione interna e le regole di funzionamento, è approvato dal Consiglio regionale."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 ottobre 2002

Pili

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 19.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna).

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga

la seguente legge:

Art 1

Ulteriore finanziamento dei centri storici

1. E' autorizzata per l'anno 2002 l'ulteriore spesa di euro 9.582.000 per le finalità di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 e successive modifiche e integrazioni (UPB S04.068 - Cap. 04214). Tale integrazione è prioritariamente utilizzata per consentire il completamento degli interventi già programmati dagli enti locali, contenuti e approvati nella delibera della Giunta regionale n. 55/93 del 29 dicembre 2000.

In aumento

04 - ENTI LOCALI

UPB S04.068

Politiche per le aree urbane

Cap. 04214 - Finanziamento ai Comuni per la realizzazione dei programmi integrati dei centri storici, degli interventi di riqualificazione urbana e per la concessione di contributi per il recupero primario delle abitazioni del centro storico

2002 euro 9.582.000

2003 euro _____

2004 euro _____

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.032

2002 euro 3.752.000

2003 euro _____

2004 euro _____

UPB S03.042

2002 euro 5.330.000

2003 euro _____

2004 euro _____

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 ottobre 2002

Pili

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 20.

Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga

la seguente legge:

Art. 1

Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove e sostiene l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro.

2. Per i fini di cui al comma 1, e in attesa di un'organica legge di settore, è istituito, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, di seguito denominato "Fondo", destinato al finanziamento di un programma regionale di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

3. A carico del Fondo sono concessi contributi per:

a) i soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale e/o regionale presenti con proprie sedi operative in almeno la metà delle province della Sardegna, idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei diversamente abili;

b) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei diversamente abili di cui al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 68 del 1999 o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa dei diversamente abili;

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità previste dalla presente legge.

4. Presso l'Assessorato regionale del lavoro, cooperazione e sicurezza sociale è istituito l'Albo regionale di cui all'articolo 18, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4-11-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 32 - 3563

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera sulle modalità di tenuta, revisione e aggiornamento biennale dell'Albo e disciplina i requisiti per l'iscrizione all'Albo secondo i criteri indicati al comma 2 dello stesso articolo 18.

5. Iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della Legge n. 104 del 1992; può essere altresì utilizzata per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della Legge n. 68 del 1999.

6. Ai soggetti portatori di handicap partecipanti ad attività di tirocinio o formazione per l'inserimento lavorativo sono riconosciute le indennità previste dalle norme sulla formazione professionale e il rimborso per trasporto.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, sentito il Comitato di cui al comma 8, approva un programma annuale di interventi, contenente anche l'ammontare dei contributi per le diverse finalità, nonché i criteri e le modalità di gestione al Fondo e di verifica dei risultati.

8. E' istituito il Comitato regionale del Fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo stesso, alle modalità di gestione e di verifica dei risultati.

9. Il Comitato regionale del Fondo è costituito da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- c) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- d) due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

10. La designazione dei componenti di cui ai punti b) e c) del comma 9 è effettuata dall'Assessore del lavoro previa consultazione delle organizzazioni interessate.

11. Alla seduta del Comitato partecipa, altresì, a titolo consultivo, il direttore del Servizio Lavoro dell'Assessorato del lavoro o un suo delegato. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

12. I criteri per la determinazione della rappresentatività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 9 sono stabiliti con delibera-

zione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.

13. Il Comitato regionale del Fondo è nominato, su conforme deliberazione di Giunta proposta dall'Assessore del lavoro, con decreto del medesimo Assessore e dura in carica per l'intera legislatura.

14. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dal Servizio Lavoro dell'Assessorato del lavoro.

15. Il Comitato regionale del Fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

16. Nel Fondo confluiscono le entrate assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 68 del 1999, le entrate derivanti dall'irrogazione di sanzioni e dalla riscossione dei contributi, come previsto dall'articolo 14, comma 3, della Legge n. 68 del 1999, i contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e contributi della Regione.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 516.000 per l'anno 2002, si fa fronte a' termini dell'articolo 30, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni e fanno carico all'UPB S10.023 del bilancio della Regione per lo stesso anno. Agli oneri per gli anni successivi al 2002 si fa fronte con le risorse annualmente assegnate dallo Stato a' termini dell'articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con le risorse derivanti dai versamenti obbligatori effettuati dalle aziende e con quelle derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della Legge n. 68 del 1999.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 ottobre 2002

PHI

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 21.

Disciplina del referendum sulle leggi statutarie.

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 15, quarto e quinto comma, della Legge costituzionale 26 feb-



Regione Autonoma della Sardegna
 Presidenza - Direzione Generale
 Servizio della Segreteria della Giunta Regionale

Prot. N. 3309

Capitolo: 5 NOV 2003

Oggetto: L.R. 20/2002: Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili (art. 1 comma 8). Definizione criteri per l'individuazione dei componenti del Comitato Regionale del fondo per l'occupazione dei diversamente abili.


All'Assessorato del Lavoro, Formazione
 Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

- Ufficio di Gabinetto
 - Direzione Generale



All'Assessorato della Programmazione,
 Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

- Ufficio di Gabinetto
 - Direzione Generale




e. p. c. Alla Presidenza del Consiglio Regionale

All'Ufficio di Gabinetto
 dell'On.le Presidente della Regione

S E D E

Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 17 ottobre 2003.



IL DIRETTORE
 (Dr. Ubaldo Serra)



Regione Autonoma della Sardegna Presidenza della Giunta

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 17 OTTOBRE 2003.

Presiede: L'On.le Italo MASALA.

Sono presenti gli Assessori:

~~Pietro FOIS~~

Interim del Presidente

Interim del Presidente

Emilio PANI

~~Felice CONTU~~

~~Roberto FRONCIA~~

~~Pasquale ONIDA~~

Interim del Presidente

Matteo LURIDIANA

Interim del Presidente

Roberto CAPELLI

Salvatore AMADU

~~Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione~~

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Territorio

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Difesa dell'Ambiente

~~Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale~~

~~Turismo, Artigianato e Commercio~~

~~Lavori Pubblici~~

Industria

Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport

Igiene e Sanità e Assistenza Sociale

Trasporti

ASSISTE: IL DIRETTORE GENERALE, Avv. Gianfranco DURANTI.

Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del
17.10.2003 (37/13)

**OGGETTO: L.R. 20/2002: Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili (art. 1 comma 8).
Definizione criteri per l'individuazione dei componenti del Comitato Regionale del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili.**

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Dott. Matteo Luridiana, riferisce sull'urgenza di dare attuazione alla normativa sull'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili, anche in considerazione del fatto che l'anno corrente 2003 è stato proclamato dalla Commissione UE come "l'anno del disabile".

Il dettato normativo della L.R. 20/2002 (art. 1 comma 8) prevede l'istituzione del Comitato Regionale del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili e la predisposizione di un programma annuale di interventi (art.1 comma 7), mirati all'inserimento lavorativo dei disabili da sottoporre al Comitato stesso.

L'Assessore pertanto sottolinea l'importanza di procedere alla istituzione del Comitato Regionale del Fondo e di dare a tal fine avvio a tutte le procedure di legge che presiedono alla costituzione dello stesso, rimarcando l'esigenza di razionalizzare le risorse da investire nell'attuazione di tutte le iniziative prevedibili, allo scopo di accrescere l'efficacia e sviluppare la sensibilità che comporta tale problematica.

Il Comitato è costituito dall'Assessore del Lavoro con funzioni di presidente, da un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, da un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale e da due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili, comparativamente più rappresentative a livello regionale (art.1 comma 9).

L'Assessore quindi sottopone all'approvazione della Giunta Regionale le modalità e i criteri di individuazione dei componenti, così come previsto dall'art. 1 comma 12.